

AVV. ERNESTO PARISI
C.F.: PRS RST 74M12 G377G
avvernestoparisi@puntopec.it

AVV. MARCO ZAPPIA
C.F.: ZPP MRC 95S09 F158V
marco.zappia@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della Dott.ssa **MARINO Federica**, [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata - ai fini del presente giudizio - in Messina, Via Santa Maria dell'Arco n. 16 (*Studio Legale Avvocati Associati Fazio - Lanfranchi - Parisi - Orto*), presso lo studio degli *Avv. ti Ernesto Parisi* (cod. fisc.: PRS RST 74M12 G377G) e *Marco Zappia* (cod. fisc.: ZPP MRC 95S09 F158V) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato la cui copia informatica per immagine è inserita nella busta telematica contenente il presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi avvernestoparisi@puntopec.it e marco.zappia@pec.it ovvero, in subordine, a mezzo fax al n. 090-40849,

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (cod. fisc.: 801 852 505 88), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via dei Mille, Is. 221, n. 65,

- resistente -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60 (cod. fisc.: 800 185 008 29), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via dei Mille, Is. 221, n. 65,

- resistente -



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Messina, Via San Paolo, 361 ex IAI (cod. fisc.: 800 050 008 33), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via dei Mille, Is. 221, n. 65,

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella II^a fascia e nella III^a fascia delle Graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I^a fascia e nella II^a fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente in III^a fascia (classi di concorso: A028, A031, A032, A034, A050, A060) delle Graduatorie di Istituto ed in II^a fascia (classi di concorso: A028, A031, A032, A034, A050, A060) delle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè tutti i docenti che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto e nella I^a fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, classi di concorso: A028, A031, A032, A034, A050, A060, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio,

- controinteressati -

FATTO

L'istante è in possesso del titolo di Laurea in Chimica, conseguito presso l'Università degli Studi di Messina in data 24/10/2016, con la votazione di 110/110 e lode [**Doc. 1**].

La stessa, successivamente, ha maturato 24 crediti formativi universitari (c.d. C.F.U.) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche [**Doc. 2**].

Pertanto, in data 30/5/2022, ha presentato, in virtù di quanto previsto dall'O.M. n. 112 del 6/5/2022 [**Doc. 3**], l'apposita domanda per essere inserita nelle “*graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, valevoli per gli anni



scolastici 2022/2023 e 2023/2024, indicando le seguenti classi di concorso: A028, A031, A032, A034, A050, A060 **[Doc. 4]**.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Mesina, con i D.D. prot. nn. 16606 del 29/7/2022 e 19204 del 26/8/2022 approvava le suddette graduatorie **[Docc. 5, 6, 7a, 7b]**.

La ricorrente veniva, dunque, inserita nella II^a fascia delle Graduatorie Provinciali (c.d. G.P.S.) e nella III^a fascia delle Graduatorie di Istituto.

Tali determinazioni, adottate sulla base della sopracitata O.M. n. 112/2022, nonché della previgente O.M. n. 60/2020 **[Doc. 8]**, appaiono illegittime. Infatti, come si dirà diffusamente in prosieguo, in virtù di tali atti ministeriali gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento sono stati collocati nella I^a fascia delle G.P.S. e nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto; diversamente, i possessori, come la ricorrente, del titolo di Laurea unitamente ai 24 C.F.U. (maturati nelle suddette materie) sono stati inseriti nella II^a fascia delle G.P.S. e nella III^a fascia delle Graduatorie di Istituto. Ciò in aperto ed evidente contrasto con la normativa primaria attualmente in vigore, la quale, come si osserverà *infra*, stabilisce la piena equipollenza tra l'abilitazione all'insegnamento ed il possesso dei 24 C.F.U. (congiuntamente alla Laurea) quali titoli di accesso per le procedure rivolte al reclutamento dei docenti.

Da qui l'avvio del presente procedimento teso ad ottenere - in via d'urgenza e previa disapplicazione delle summenzionate Ordinanze Ministeriali, nonché di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e/o conseguenti - l'inserimento della ricorrente nella I^a fascia delle Graduatorie Provinciali (c.d. G.P.S.) e nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto, approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con D.D. prot. nn. 16606 del 29/7/2022 e 19204 del 26/8/2022, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

1 - Premessa sistematica.



1.1 - Il possesso congiunto, da parte della ricorrente, del diploma di Laurea e dei 24 crediti formativi universitari (c.d. C.F.U.) maturati in settori formativi antro-po-psi-co-pedago-gici, deve considerarsi, come accennato, equipollente al titolo di abilitazione all'insegnamento. In ragione di ciò, ed in virtù di quanto verrà in prosieguo scrutinato, deve essere riconosciuto il diritto della medesima ricorrente ad essere collocata nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina. In proposito, appare opportuno definire, preliminarmente, il variegato contesto normativo di riferimento, tenendo in debito conto i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza.

1.2 - Una prima regolamentazione organica in materia di "personale docente" ha trovato attuazione con la Legge n. 124/1999, introdotta al fine di individuare *"disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"* e che, al suo interno, disciplina, per quanto qui di rilievo, sia l'*"accesso ai ruoli del personale docente"* (art. 1), sia, in via generale, il conferimento degli incarichi per le *"supplenze"* (art. 4). In particolare, il citato art. 4, stabilisce che i posti *"effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico"* sono coperti *"mediante il conferimento di supplenze annuali"* (art. 4, comma 1), mentre *"alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche"* (art. 4, comma 2). La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che *"nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee"* (art. 4, comma 3). Il successivo comma 6 prevede, invece, che *"per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le*



graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis". Il predetto comma 6 bis, introdotto dal D.L. n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, *"al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2"* istituisce, dunque, *"specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso"*.

1.3 - La disciplina in esame, pertanto, costituisce il principale riferimento normativo per il conferimento degli incarichi di supplenza; a tale scopo la legge prevede la costituzione di apposite graduatorie, senza dire alcunché in ordine ai criteri da osservare per la loro formazione, eccezion fatta per i soli principi di *"semplificazione e snellimento delle procedure"* (art. 4, comma 7). L'individuazione di detti criteri è stata rimandata ad ulteriori e successive integrazioni ed è, puntualmente, avvenuta, anzitutto, per il tramite del D.M. 13/6/2007 n. 131 (*"Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"*), il cui art. 5, comma 2, stabilisce espressamente che *"i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"*, fissando così, in via di principio, l'identità formale e sostanziale tra i titoli necessari per l'accesso ai posti di ruolo e quelli utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Ciò, evidentemente, perché, sia in un caso che nell'altro, il docente aspira all'esercizio della professione, sicché, a fronte di situazioni omogenee, alcuna differenziazione potrebbe dirsi giustificata.

1.4 - In questa direzione, peraltro, non può prescindersi dall'evidenziare che tali previsioni sono il frutto di una ben precisa evoluzione normativa che ha trovato avvio nelle Direttive nn. 2005/36 CE (recepita con il D.lgs. n. 206/2007) e 2013/55 UE (recepita con il D.lgs. 15/2016) le quali hanno sottoposto a sostanziale revisione i principi che regolano, in via generale, *"l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio"* (art. 1, Direttiva n. 2005/36 CE, cit.). In particolare, secondo la disciplina ivi contenuta, l'esercizio di tali professioni è subordinata *"al possesso di determinate qualifiche professionali"*, intendendosi per



esse, come stabilito dall'art. 3 della medesima Direttiva, *“le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza ... e/o un'esperienza professionale”*. Ne deriva che, nel panorama legislativo comunitario, lo svolgimento di una c.d. “professione regolamentata”, quale è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, non è legato al conseguimento di un “titolo abilitativo”, trattandosi, invero, di una categoria interamente sostituita dalla più generale definizione di “qualifica professionale”, intesa quale attestazione idonea a comprovare la professionalità, la competenza e l'esperienza dell'esercente la professione.

1.5 - Sulla scorta di tali principi il legislatore nazionale si è occupato, tra l'altro, di ridefinire le modalità di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. La relativa disciplina deve essere ricercata nelle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 59/2017, oggi parzialmente modificato dal D.L. n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022. In particolare, l'art. 5, comma 1, del citato D.lgs. - sulla scorta di quanto previsto nella legge delega (Legge n. 107/2015) - stabiliva, nella sua formulazione originaria, che *“costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente ... il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*. In altri termini, per espressa previsione normativa, per accedere al concorso per la copertura dei posti di insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, occorre il solo titolo di studio ed i 24 crediti formativi universitari o accademici. La citata norma, dunque, suggellava inequivocabilmente la piena equipollenza tra l'abilitazione all'insegnamento ed il



possesso congiunto del titolo di studio prescritto dalla classe di concorso alla quale si intendeva accedere ed i 24 C.F.U. maturati nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

1.6 - Tale impianto normativo è stato mantenuto fermo sino alla recente modifica intervenuta per effetto dell'art. 44, comma 1, lett. f), D.L. n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022, il quale ha modificato il sopracitato art. 5, D.lgs. n. 59/2017, prevedendo che a decorrere dal 30/6/2022 *“costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso”*. Tuttavia, l'art. 18 bis, D.lgs. n. 59/2017 (introdotto quale norma transitoria dall'art. 44, comma 1, lett. l) del suddetto D.L. n. 36/2022) stabilisce che *“fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”*. Pertanto, sino alla data del 31/12/2024, le condizioni di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria continuano ad essere disciplinate secondo le modalità previste dalla formulazione originaria del D.lgs. n. 59/2017.



1.7 - Ciononostante, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 - con la quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto *“per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno ...”* (art. 1) - stabilisce (analogamente a quanto previsto dalla precedente O.M. n. 60/2020, valevole per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022) che *“le GPS relative ai posti comuni per la scuola di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntivi o extra curriculare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntivi o extra curriculare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per*



altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

1.8 - Tali previsioni, quindi, distinguono le posizioni degli aspiranti docenti, differenziando tra coloro che risultano essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, i quali sono collocati di diritto nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, e quanti, invece, vantando il possesso congiunto del relativo titolo di studio e di 24 crediti formativi in materie antropo-psico-pedagogiche, vengono inseriti nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto. Tuttavia, una siffatta sperequazione si appalesa contraria alla normativa primaria di riferimento sopra richiamata, la quale, come detto, equipara espressamente, con riferimento alle condizioni di *“accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”*, il possesso congiunto del diploma di laurea e dei summenzionati 24 C.F.U. al titolo abilitativo. Conseguenzialmente, appare evidente che alcun fondamento logico-giuridico può rinvenirsi nei citati atti ministeriali che, al contrario, negano detta equipollenza. Questi ultimi, infatti, costituendo atti di fonte secondaria, non possono disporre in senso contrario alla fonte di grado superiore. Né, tantomeno, una simile scelta può ritenersi giustificata invocando una presunta differenza tra la normativa che regola l’accesso al concorso di ruolo e la disciplina destinata a regolare l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. È chiaro, infatti, anche alla luce dei summenzionati principi di derivazione comunitaria, che se il legislatore ha inteso sancire la piena equivalenza tra i suddetti titoli nell’ambito delle procedure dirette al reclutamento dei docenti, tale criterio, a maggior ragione, non può essere derogato dalla normativa ministeriale circoscritta, come detto, alla formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di supplenza. A fronte di situazioni analoghe, la disparità di trattamento prevista dalle ordinanze ministeriali trasmoda in un’indebita ed inaccettabile disuguaglianza sostanziale.

1.9 - Le argomentazioni che precedono sono condivise dalla giurisprudenza maggioritaria e da quella di codesto Ill.mo Tribunale, il quale, con orientamento assolutamente unanime,



ha più volte avuto modo di osservare che “è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto, anche l’inserimento nelle graduatorie di II fascia (oggi prima fascia GPS e seconda fascia graduatorie d’istituto) debba essere consentito ... agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU, essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo... da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata... nel novero dei titoli di abilitazione e idoneità” [Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 2/12/2019]. Ancora, “è ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza” [Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza n. 897/2021]. Pertanto, al “riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU” non può che conseguire “il diritto” dell’aspirante docente “ad essere inserito nella prima fascia delle GPS” [Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 22/12/2020 e, nel medesimo senso, Corte d’Appello di Ancona, Sez. Lav., Sentenza n. 69/2022; Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 18/8/2022; Tribunale di Messina, Sez. Lav., Sentenza n. 1678/2022; Tribunale di Padova, Sez. Lav., Sentenza n. 382/2022].

2 - Sul merito del ricorso: il fumus boni iuris.

2.1 - Alla luce del sopra delineato quadro normativo la pretesa della ricorrente deve considerarsi fondata. In punto di fatto è provato il possesso, da parte dell’istante, del diploma e dei 24 C.F.U., congiuntamente richiesti dall’art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 come requisiti di accesso per la copertura dei posti di docente di ruolo nella scuola secondaria.



2.2 - L'odierna indagine implica, allora, la soluzione di un problema di carattere squisitamente ermeneutico, dovendosi accertare la *voluntas legis* in ordine all'equipollenza o meno dei 24 C.F.U. all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti. Occorre, quindi, verificare la perfetta equivalenza dei 24 C.F.U. ai titoli conseguiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati ma tutti indiscutibilmente preordinati a conferire al possessore l'idoneità all'esercizio della professione.

2.3 - La soluzione interpretativa richiede, in primo luogo, una preliminare premessa sull'importanza che riveste nell'Ordinamento il diritto all'istruzione. Siffatta garanzia costituzionale non può, evidentemente, prescindere da un sistema che imponga, almeno in via di principio, uniformità di criteri nell'individuare i soggetti idonei all'insegnamento nelle scuole e che non sancisca aprioristicamente alcuna discriminazione dei titolari del diritto all'istruzione in ragione della minore idoneità professionale dei docenti loro assegnabili. Muovendo da tali considerazioni, e tenendo in debito conto i principi sopra esaminati, “si giunge a riconoscere l'immanenza nel nostro Sistema Giuridico di un principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente” [Corte d'Appello di Ancona, Sez. Lav., Sentenza n. 69/2022]. In quest'ottica, ad assumere rilievo è unicamente la capacità del docente di insegnare, attestata, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale, dalla dimostrazione di aver *“svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. E' in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità affidate dall'ordinamento ai docenti dalla scuola secondaria che le attività formative indicate costituiscono un fondamento”* [Corte Costituzionale, Sentenza n. 130/2019].

2.4 - La giurisprudenza ha chiarito in proposito che il possesso di una simile capacità è comprovata dal conseguimento dei 24 C.F.U. i quali “costituiscono un percorso diretto a svi-



luppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento", trattandosi, per l'ap-punto, "di un'attività di formazione orientata alla funzione di docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti". Ne deriva che "il possesso con-giunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi con ragionevo-lezza equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilita-zione all'insegnamento non è privo di logicità ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplo-mati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equi-parato all'abilitazione" [Tribunale di Siena, Sez. Lav., Sentenza n. 168/2020].

2.5 - Acclarata l'equipollenza tra i suddetti titoli appare evidente l'illegittimità delle Or-dinanze Ministeriali (nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi presupposti e/o conseguenti) che - al contrario ed in spregio a siffatti principi - hanno disposto, con riferimento al conferimento degli incarichi di supplenza, il collocamento degli aspiranti docenti in possesso dei 24 C.F.U. (unitamente al titolo di laurea) in una fascia inferiore rispetto a coloro i quali risultano aver conseguito la specifica abilitazione. Simili previsioni, lungi dal rinvenire un qualsivoglia fondamento logico-giuridico, costituiscono, invero, indebite sperequazioni so-stanziali a fronte di situazioni fra loro omogenee. Sul punto, infatti, come osservato dalla citata giurisprudenza, *"la maggiore complessità e difficoltà del percorso finalizzato a conseguire l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione Sc., rispetto al meno lungo ed impegnativo iter additato dalla legge per ottenere incarichi di supplenza, incide non già sulla verifica di maggiore o minore idoneità all'esercizio della professione di docente, bensì sulla stabilità del rapporto di lavoro che si instaura con l'Amministrazione datoriale"*. Di tal-ché, in altri termini, *"i titolari di ruolo o di cattedra ed i supplenti devono possedere pari professionalità, onde agli alunni sia assicurata, in relazione al particolare grado di istruzione di cui costoro facciano domanda, pari qualità di insegnamento, laddove il diverso status*



dell'insegnante di ruolo e del supplente riflette esclusivamente le peculiari caratteristiche inerenti alle distinte tipologie del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione Sc." [Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 69/2022 cit.]. E' sulla base di tali principi e di quanto previsto dalla legislazione ordinaria che si perviene a consacrare un vero e proprio "parallelismo tra requisiti professionali richiesti per l'insegnamento tanto ai docenti di ruolo che ai supplenti".

2.6 - Alle considerazioni che precedono deve, peraltro, aggiungersi che è la stessa O.M. n. 112/2022 a richiamare nelle premesse sia la Legge n. 107/2015, sia il D.lgs. n. 59/2017, nonché, infine, il D.M. n. 131/2007 (si vedano pagg. 2-3 dell'O.M.). Tali norme sono, inoltre, richiamate nell'art. 1 della medesima Ordinanza Ministeriale, eppure quest'ultima sembra non tenere minimamente conto dei principi e delle disposizioni in esse contenuti e, anzi, ancor più gravemente, dispone in senso esattamente opposto a quelle stesse norme individuate quale preambolo alla sua adozione.

2.7 - I principi scrutinati ed il coacervo normativo sopra diffusamente esaminato si proiettano in termini significativamente negativi sulla legittimità delle determinazioni assunte dal Ministero e, simmetricamente, sigillano il diritto della ricorrente - previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e/o conseguenti - ad essere inserita nella I^ fascia delle G.P.S. e nella II^ fascia delle Graduatorie di Istituto, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

3 - Sul pregiudizio imminente ed irreparabile: il *periculum in mora*.

3.1 - Parimenti sussiste, nel caso di specie, il requisito del c.d. *periculum in mora*, quale presupposto per ordinare - in via d'urgenza e con riserva - l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto.

3.2 - L'attuale esclusione dell'istante dalle summenzionate graduatorie impedisce al docente di essere chiamato per incarichi e di esercitare la propria professione. In fattispecie analoga alla presente, codesto Ill.mo Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di tale pregiudizio ed il rischio concreto ed attuale della perdita dei contratti "*considerato che nelle more dei tempi del*



giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa” [Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 15/12/2021].

ISTANZA

PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 C.P.C.

Il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ovvero ossia tutti i docenti che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella competente fascia delle G.P.S. e delle Graduatorie d'Istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

Considerato che nelle graduatorie approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non si rinviene alcuna indicazione in merito alla residenza dei suddetti controinteressati né sono specificati i dati identificativi degli stessi e considerato, altresì, il loro elevatissimo numero, appare evidente che l'attività di notificazione secondo le modalità ordinarie prescritte dal codice di rito risulterebbe impossibile o, comunque, estremamente complessa.

In ragione di ciò si chiede di essere autorizzati alla notifica *ex art. 151 c.p.c.*, mediante la pubblicazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina o con le diverse modalità che codesto Ill.mo Tribunale vorrà individuare.

Deve, sul punto, osservarsi che codesto Ill.mo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in questione, ha autorizzato - anche sulla scorta di ravvisate esigenze di celerità che non sarebbero adeguatamente garantite dalla notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* - la notificazione con le modalità anzidette.

Per tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa **MARINO Federica**, come sopra rappresentata e



difesa,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via preliminare, difettando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia qualsiasi indicazione in merito alla residenza dei docenti controinteressati nonché i loro dati personali, autorizzare la notifica *ex art.* 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) mediante la pubblicazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina o con le diverse modalità che codesto Ill.mo Tribunale vorrà individuare;
- 2) Nel merito, accertare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo di Laurea in Chimica e dei 24 C.F.U., e, per l'effetto, dichiarare il diritto della medesima ricorrente ad essere immediatamente inserita nella competente fascia (I^a fascia delle Graduatorie Provinciali e II^a fascia delle Graduatorie di Istituto) delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, nella posizione a lei spettante in base al punteggio maturato;
- 3) Per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti;
- 4) Disapplicare, ove ritenuto necessario ai fini dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai superiori nn. 1), 2) e 3), gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di rife-



rimento) e consequenziali (Graduatorie Provinciali delle Supplenze e Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per le classi della ricorrente);

- 5) Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti, propedeutici e consequenziali, necessari per l'inserimento nelle graduatorie;
- 6) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

*Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 9 e segg. del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente procedimento è **indeterminato** e che l'importo del **contributo unificato**, ridotto della metà come per legge, è pari ad € 259,00.*

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Messina, lì 14/10/2022

(Avv. Ernesto Parisi)

(Avv. Marco Zappia)

Si depositano e si offrono in comunicazione i documenti richiamati nel corpo del presente atto contrassegnati con i nn. da 1) a 8).

